



**PUBBLICA ASSISTENZA
HUMANITAS FIRENZE NORD S.M.S.**

STATUTO

TITOLO I

Norme Generali

Articolo 1

E' costituita nel Comune di Firenze, Via Ponte alle Mosse 93r. e 95r., un'Associazione di Pubblica Assistenza con denominazione "Pubblica Assistenza HUMANITAS FIRENZE NORD Società di Mutuo Soccorso". La sua durata è indefinita.

Articolo 2

La Pubblica Assistenza HUMANITAS FIRENZE NORD s.m.s. è un'Associazione di Cittadini che persegue il fine della solidarietà civile, culturale e sociale. È disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti della Legge 11/8/1991 N° 266, delle Leggi regionali, statali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Articolo 3

L'Associazione ha per scopi fondamentali:

- a) promuovere iniziative atte a favorire lo sviluppo democratico ed organizzativo delle Strutture della Sanità, dell'Assistenza e del Pronto Soccorso, nell'interesse della generalità dei Cittadini;
- b) favorire la crescita della coscienza sanitaria e civile dei Cittadini;
- c) operare con i mezzi e le strutture a propria disposizione, con l'azione dei Volontari, dei Soci e dei Cittadini per conseguire i fini generali e particolari stabiliti dagli Organi Statutari dell'Associazione.

Articolo 4

In particolare l'Associazione può svolgere la sua azione per:

- a) soccorrere e trasportare i feriti e gli ammalati sia agli Ospedali, sia al loro Domicilio;
- b) prestare l'opera propria di Protezione Civile in occasione di calamità pubblica e privata e in ogni caso in cui ne sia richiesta o ne sia riconosciuta l'utilità;
- c) promuovere la donazione del sangue;
- d) venire incontro alle famiglie colpite da lutto;
- e) rendersi disponibile a prestare la propria opera e collaborazione con tutti gli Enti locali, le Istituzioni e le altre Associazioni preposte ad assicurare la struttura ed il servizio sanitario;
- f) prestare assistenza sociale e sanitaria domiciliare ai malati e ai bisognosi di cure;
- g) effettuare prestazioni mediche specialistiche;
- h) attività sociali, ricreative, educative e culturali.

Articolo 5

La bandiera dell'Associazione è di colore bianco con scritta in lettere color oro: "Associazione di Pubblica Assistenza HUMANITAS FIRENZE NORD s.m.s.". Nel centro del drappo: croce medica bordata di rosso divisa in quattro settori, di cui il superiore destro e l'inferiore sinistro in azzurro e gli altri due bianchi. Al centro, in cerchio bianco bordato di rosso, un giglio rosso, simbolo della città di Firenze.

La bandiera potrà essere esposta o portata in quelle circostanze che il Consiglio d'Amministrazione riterrà opportune.

La bandiera potrà uscire se accompagnata da almeno tre Soci.

TITOLO II

Patrimonio Sociale, Entrate Sociali, Investimenti, Fondi, Bilanci

Articolo 6

Il patrimonio Sociale e le Entrate sono costituite:

- a) dalle quote sociali annuali;
- b) dai contributi onorari e benemeriti;
- c) dalle donazioni, lasciti ed elargizioni di qualunque genere disposte a favore dell'Associazione;
- d) dalle Convenzioni con gli Enti locali, pubblici e privati, e da tutte le attività che il Consiglio d'Amministrazione prenderà l'iniziativa di organizzare a favore dell'Associazione;
- e) dalle attività marginali di carattere commerciale e produttivo.

Articolo 7

I fondi sociali esuberanti i bisogni di cassa, dovranno essere impiegati in Istituti di Credito.

L'anno sociale a tutti gli effetti amministrativi ha decorrenza con il primo Gennaio.

TITOLO III

Soci

Articolo 8

Possono fare richiesta di diventare Soci tutti coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età.

I minorenni, figli di Soci hanno diritto alle prestazioni che l'Associazione svolge in favore dei propri Soci. Saranno esentati dal pagamento delle quote sociali fino al compimento del diciottesimo anno di età. Nelle assemblee non avranno diritto di voto, nelle consultazioni in cui i Soci saranno chiamati ad esprimersi non potranno essere né eletti né elettori.

Articolo 9

I Soci si distinguono:

- a) Ordinari: coloro che fanno domanda nel modo di cui all'Articolo 8 e pagano la quota fissata sia per le modalità che per l'importo, stabilito di anno in anno dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio d'Amministrazione. Saranno esentati dal pagamento della quota sociale i portatori d'invalidità riconosciuta al cento per cento che ne faranno richiesta;
- b) Benemeriti: possono essere nominati Soci Benemeriti coloro che si siano distinti, come Soci, per spiccate benemerenze in seno all'Associazione;
- c) Onorari: possono essere nominati Soci Onorari persone estranee all'Associazione che si siano distinte per particolari prestazioni in favore dell'Associazione;
- d) Gli appartenenti al Corpo dei Volontari che hanno compiuto la maggiore età, sono Soci di diritto.

I Volontari minorenni avranno lo stesso trattamento riservato ai minori figli di Soci.

Ogni Socio è impegnato moralmente per il buon andamento dell'Associazione.

Articolo 10

Si potrà perdere la qualifica di Socio:

- a) lasciando volontariamente l'Associazione inviando al Consiglio d'Amministrazione una lettera di dimissioni ;
- b) per radiazione pronunciata dal Consiglio d'Amministrazione;
- c) per morosità o per altre ragioni gravi e motivate;

Articolo 11

La radiazione o le dimissioni da Socio, qualora accettate dal Consiglio d'Amministrazione, comportano l'immediata decadenza di ogni diritto acquisito.

Articolo 12

Mai e per nessun motivo uno o più Soci potranno richiedere tutto o parte del capitale sociale costituito.

TITOLO IV

Volontari

Articolo 13

Nell'ambito dell'Associazione é costituito il Corpo dei Volontari.

Articolo 14

Il Volontario é quel socio che, compreso il valore umano e sociale di impegno civile dell'opera dell'Associazione, mette a disposizione della collettività, tramite l'Associazione di Pubblica Assistenza "HUMANITAS FIRENZE NORD s.m.s.", una parte del proprio tempo libero per realizzare, osservandoli scrupolosamente, i compiti stabiliti dagli organi statutari.

La prestazione del Volontario é a titolo gratuito. Esso é tenuto ad osservare scrupolosamente anche il Regolamento dei Volontari.

Articolo 15

Possono far parte dei Volontari quei Cittadini Soci ovunque residenti, senza alcuna distinzione di sesso, idee, religione o razza che ne facciano domanda secondo le norme stabilite ed abbiano l'accoglimento della stessa dal Consiglio d'Amministrazione.

Articolo 16

L'Assemblea dei Volontari è convocata dal Consiglio d'Amministrazione o su richiesta scritta di almeno un terzo dei Volontari, per discutere le decisioni del Consiglio d'Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci e le proposte di Volontari, attenendosi alle direttive del presente Statuto e del Regolamento dei Volontari.

Il Regolamento dei Volontari e le sue successive, eventuali modifiche sono approvate dall'Assemblea dei Volontari.

Le decisioni finali dell'Assemblea dei Volontari devono essere comunicate, tramite verbale scritto, al Consiglio d'Amministrazione entro quindici giorni dalla data dello svolgimento.

Il Consiglio d'Amministrazione dovrà riunirsi entro i quindici giorni successivi alla notifica del Verbale per ratificare e rendere operative le decisioni dell'Assemblea dei Volontari, oppure non ratificarle, per motivate ragioni. Tale decisione dovrà essere presa iscrivendo la ratifica del Verbale al primo punto dell'ordine del giorno della riunione ordinaria di Consiglio d'Amministrazione se questa coinciderà nei quindici giorni successivi previsti, in caso contrario dovrà essere convocata una apposita riunione straordinaria di Consiglio d'Amministrazione.

TITOLO V

Assemblea dei Soci

Articolo 17

L'Assemblea dei Soci é il massimo organo deliberante dell'Associazione. In quella sede, con votazione, sono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e sono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui devono attenersi il Consiglio d'Amministrazione e tutto il Corpo sociale. L'Assemblea deve svolgersi con la partecipazione del massimo possibile dei Soci, stante le forme normali della propaganda diffusiva in sede appropriata e per il tempo necessario allo svolgimento dei lavori.

Articolo 18

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. L'ordinaria avrà luogo nel periodo dal primo Gennaio al trenta Aprile. Le straordinarie tutte le volte che il Consiglio d'Amministrazione lo riterrà necessario o quando sia richiesta almeno da un decimo dei Soci, con domanda scritta e motivata.

Alle Assemblee, sia ordinarie sia straordinarie, possono partecipare tutti i Soci in regola con i pagamenti delle quote sociali per l'anno in corso.

Articolo 19

Nell'Assemblea ordinaria sarà presentato all'approvazione il bilancio consuntivo. Il bilancio dovrà essere esposto nella sede sociale almeno tre giorni prima dell'Assemblea.

Ogni tre anni, in coincidenza con il rinnovo del Consiglio d'Amministrazione, l'Assemblea ordinaria eleggerà la

Commissione elettorale secondo quanto previsto al titolo VIII.

Articolo 20

Nelle Assemblee straordinarie, convocate secondo le norme del presente Statuto, potranno deliberarsi anche le modifiche statutarie. Tali deliberazioni saranno valide se accoglieranno il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci presenti.

Nelle Assemblee straordinarie si potrà, su richiesta del Consiglio d'Amministrazione, confermare o meno le decisioni prese dal Collegio dei Probiviri.

Articolo 21

Le Assemblee saranno convocate con avvisi affissi al pubblico, portanti l'indicazione dell'Ordine del Giorno almeno tre giorni prima dell'Assemblea.

Articolo 22

Le adunanze saranno valide in prima convocazione quando intervengano almeno un quarto dei Soci; in seconda convocazione, la quale può aver luogo un'ora dopo, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

Articolo 23

Le deliberazioni si prendono per alzata di mano o per appello nominale o, a richiesta della maggioranza dei presenti, a scrutinio segreto.

L'appello nominale deve essere richiesto almeno da un decimo dei presenti.

Articolo 24

L'Assemblea delibera a maggioranza relativa di voti, le sue delibere sono vincolanti anche per gli assenti.

TITOLO VI

Consiglio d'Amministrazione

Articolo 25

Il Consiglio d'Amministrazione è l'Organo che ha il compito di direzione, coordinamento e controllo su tutti gli aspetti della vita e delle attività dell'Associazione. Esegue quanto deliberato dall'Assemblea dei Soci e cura gli orientamenti da essa approvati.

Articolo 26

Il Consiglio d'Amministrazione è composto di un numero di membri variabile secondo il numero di candidati alle elezioni, seguendo il seguente schema:

Candidati	Numero Consiglieri
11 o 12	7
13 e più	9

Le elezioni avverranno secondo le norme indicate al punto VIII del presente Statuto.

Tutti i Consiglieri così nominati hanno voto deliberativo nelle riunioni di Consiglio d'Amministrazione.

Il Consiglio d'Amministrazione resta in carica tre anni.

Articolo 27

Il Consiglio d'Amministrazione nomina al suo interno:

- il Presidente
- il Vice Presidente
- il Segretario
- il Cassiere

Nel caso una carica risultasse vacante, questa sarà assunta "ad interim" dal Presidente

fino a nuova assegnazione.

Il Consiglio d'Amministrazione dispone inoltre, fra i Consiglieri eletti, quanti altri incarichi ritiene opportuni per il buon funzionamento dell'Associazione.

Articolo 28

Il Consiglio d'Amministrazione ha il compito di organizzare le attività dell'Associazione, tenendo conto delle volontà espresse dai Soci e dal Corpo dei Volontari attraverso le Assemblee. Ha inoltre il compito di deliberare su:

- a) lo stanziamento delle spese amministrative e di gestione;
- b) la nomina degli esattori;
- c) il rapporto con il personale dipendente ed i liberi professionisti.

Presenta ogni anno lo stato delle entrate e delle uscite e formula il bilancio consuntivo.

Entro un mese dalla sua nomina deve presentare ed approvare un proprio regolamento interno, dove saranno indicate la periodicità delle riunioni e ogni altra cosa intenderà disciplinare. Tale regolamento dovrà essere esposto in Sede.

Articolo 29

Il Consiglio d'Amministrazione, nell'eventualità che resti in carica alla scadenza del mandato, disimpegnerà solo l'ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo Consiglio d'Amministrazione eletto.

Articolo 30

Per la validità delle sedute del Consiglio d'Amministrazione é sufficiente la presenza della maggioranza dei suoi membri compreso il Presidente.

Le decisioni del Consiglio sono valide se approvate almeno dalla metà più uno degli aventi diritto al voto presenti alla riunione.

La votazione é segreta quando è richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri presenti alla riunione, in ogni altro caso è fatta per alzata di mano o per appello nominale.

Il Consigliere eletto che non partecipi alle riunioni di Consiglio per tre volte nel corso di un anno solare senza giustificato motivo o senza averne data comunicazione decade automaticamente dalla carica.

Articolo 31

Il Presidente é il legale rappresentante dell'Associazione in giudizio e fuori, in sua assenza lo é il Vice Presidente. Firma gli atti ed i documenti sociali ed ha la sorveglianza su tutte le funzioni dell'Associazione.

Il Presidente, stante la necessità di motivata urgenza e nel caso sia impossibile convocare una riunione straordinaria di Consiglio d'Amministrazione, può assumere decisioni di pertinenza del Consiglio d'Amministrazione dopo aver sentito il parere della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Articolo 32

Il Segretario redige i verbali del Consiglio d'Amministrazione; protocolla e custodisce i documenti dell'Associazione. Cura la predisposizione delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione e provvede in maniera che esse siano rese operanti e conosciute a tutti gli effetti.

Articolo 33

Il Cassiere esige e paga dietro delibera del Consiglio d'Amministrazione. Tiene il registro di cassa. E' soggetto a verifica di cassa sempre e quando il Consiglio d'Amministrazione lo ritenga opportuno.

Articolo 34

Le riunioni del Consiglio d'Amministrazione sono aperte a tutti i Soci, che non avranno diritto di parola se non autorizzati dalla maggioranza dei Consiglieri presenti.

Le riunioni potranno svolgersi a porte chiuse con il parere favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

TITOLO VII

Presidente Onorario, Consulente legale, Consulente medico

Articolo 35

Il Consiglio d'Amministrazione può nominare un Presidente Onorario nella persona di un Socio che si sia distinto per particolari benemeritenze nei confronti dell'Associazione stessa.

Il Consiglio d'Amministrazione potrà approvare la nomina di un Consulente Legale e di un Consulente Medico, scelti preferibilmente fra i Soci.

TITOLO VIII

Elezioni del Consiglio d'Amministrazione

Articolo 36

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio d'Amministrazione hanno luogo ogni tre anni.

Alla scadenza del mandato il Consiglio d'Amministrazione dimissionario convocherà l'Assemblea dei Soci per la nomina della Commissione elettorale, secondo quanto previsto al titolo V.

La Commissione elettorale sarà formata da tre membri effettivi e due supplenti.

La Commissione elettorale nominerà, al suo interno, un Presidente. In caso di mancanza di sostituti necessari, i Commissari mancanti saranno nominati dal Presidente della Commissione, che li sceglierà tra i Soci.

I membri della Commissione elettorale non potranno candidarsi alle elezioni.

Articolo 37

Le elezioni avvengono a scrutinio segreto.

Ogni Socio può indicare sulla scheda per l'elezione del Consiglio d'Amministrazione, scegliendo dalla lista dei candidati Soci, fino ad un massimo di preferenze variabili da tre a cinque a seconda del numero di candidati, secondo il seguente schema:

Candidati	Numero preferenze
11	3
12	4
13 e più	5

Ogni Socio può votare per il Collegio dei Sindaci Revisori e per il Collegio dei Probiviri indicando una preferenza su ciascuna scheda.

Risulteranno eletti quei candidati che avranno riportato il maggior numero di preferenze e che ottengano la percentuale dei voti validi stabilita nel regolamento delle elezioni di cui all'articolo 39.

In caso di parità di voti sarà eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione.

In caso di dimissioni, radiazione o decesso di un Consigliere subentra in carica il primo dei non eletti se in conformità con quanto stabilito nel presente articolo.

Articolo 38

Avranno diritto di voto tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali al momento dell'Assemblea che ha nominato la Commissione elettorale e tutti coloro che, essendo già Soci, regolarizzino il pagamento prima della votazione.

Articolo 39

Per tutte le ulteriori norme relative alla raccolta delle candidature e allo svolgimento delle elezioni la Commissione elettorale dovrà seguire quanto stabilito dal presente Statuto e dal Regolamento delle elezioni che, proposto dal Consiglio d'Amministrazione, sarà approvato dall'Assemblea dei Soci che nominerà la Commissione elettorale.

Articolo 40

Nel caso in cui il Presidente della Commissione elettorale ravvisi l'impossibilità di svolgere regolari elezioni, causa la mancanza di un numero adeguato di candidati, convocherà un'Assemblea Straordinaria dei Soci che potrà nominare un Comitato di Gestione stabilendone la durata e la composizione.

La durata massima del Comitato di Gestione è di mesi dodici.

Articolo 41

Nel corso del suo mandato, il Comitato di Gestione ha gli stessi compiti e svolge le stesse funzioni previste per il Consiglio d'Amministrazione.

Articolo 42

Il personale dipendente non può assumere incarichi elettivi nell'ambito dell'Associazione, né può essere candidato all'elezioni del Consiglio d'Amministrazione chi fa già parte di un Consiglio di un'Associazione che ha scopi simili a quelli dell'Humanitas Firenze Nord

TITOLO IX

Collegio dei Sindaci Revisori

Articolo 43

I Sindaci revisori, in numero di tre effettivi e due supplenti tutti estranei al Consiglio d'Amministrazione, sono eletti a scrutinio segreto secondo quanto disposto al titolo VIII e restano in carica tre anni. Essi sorvegliano l'amministrazione dell'Associazione, rivedono le scritture contabili ed i bilanci annuali. All'Assemblea ordinaria presentano una relazione scritta sull'andamento amministrativo dell'Associazione.

TITOLO X

Collegio dei Proviviri

Articolo 44

I Proviviri, in numero di tre tutti estranei al Consiglio d'Amministrazione, sono eletti a scrutinio segreto secondo quanto disposto al titolo VIII e restano in carica tre anni. Sono scelti preferibilmente fra i Volontari più anziani ed attivi e in ogni caso fra i Soci che hanno mostrato maggiore attaccamento all'Associazione. Essi vigilano sull'attuazione degli scopi sociali da parte di tutti gli organi e dei singoli appartenenti dell'Associazione, inoltre hanno il compito di intervenire, su richiesta degli interessati, nei casi di provvedimento disciplinare emanato dal Consiglio d'Amministrazione nei confronti di uno o più Volontari o Soci, per la conferma o l'annullamento delle sanzioni.

In particolare il Collegio dei Proviviri potrà:

- a) confermare il provvedimento disciplinare;
- b) rinviare il provvedimento al Consiglio d'Amministrazione per la riesamina del caso, motivandone la decisione.

Il Collegio dei Proviviri delibera inoltre sugli eventuali ricorsi dei Soci contro le decisioni prese dal Consiglio d'Amministrazione.

Le decisioni del Collegio dei Proviviri, della cui comunicazione ai Soci si occuperà il Presidente sono immediatamente esecutive ed inappellabili, salvo quanto previsto

all'art.20.

TITOLO XI

Scioglimento dell'Associazione

Articolo 45

Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deliberato in Assemblea straordinaria appositamente convocata con avviso mandato a tutti Soci in regola con le quote sociali. L'Assemblea sarà valida se interverranno almeno due terzi dei Soci iscritti.

Articolo 46

Il patrimonio esistente all'atto dello scioglimento non sarà in alcun caso ripartito fra i Soci e sarà erogato a favore di Associazioni di Volontariato ufficialmente riconosciute, che abbiano finalità analoghe a quelle della Pubblica Assistenza Humanitas Firenze Nord s.m.s., nei modi e nei termini che saranno deliberati a maggioranza semplice dell'Assemblea straordinaria di cui all'articolo precedente.

Dovrà in ogni caso essere trascorso un periodo di dodici mesi necessario perché un notaio, o altra persona individuata tra Soci e Volontari, verifichi la possibilità di ricostruire l'Associazione.

TITOLO XII

Disposizioni finali

Articolo 47

L'Associazione svolge una particolare attività di cooperazione con l'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze alla quale aderisce.

Articolo 48

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle Leggi.

Approvato dall'Assemblea dei Soci svoltasi il 20 Aprile 2011.